



Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VISCO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) E S.M.I. – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI - ANNO 2024

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 20:35 nella sala consiliare sita nel Municipio di Visco si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
SINDACO CECOTTI ELENA	Sindaco	Presente
CERNECCA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
GALLOFORTE ENRICO	Consigliere	Assente
ONGARO MAURO	Capo Gruppo	Presente
SIMEON SONIA	Consigliere	Presente
SIMEON STEFANIA	Consigliere	Presente
VIRGINIO VERONICA	Consigliere	Presente
DE CICCIO VINCENZA	Consigliere	Presente
BERNARDIS LARA	Consigliere	Assente
MINIGUTTI ROBERTO	Consigliere	Presente
RAMETTA JESSICA	Capo Gruppo	Presente

Assiste il Segretario Comunale VIDULICH DOTT.SSA MARTINA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra CECOTTI ELENA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VISCO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) e s.m.i. – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI - ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede che:

- 1)** le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- 2)** se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- 3)** in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

PREMESSO inoltre che:

- a) che per effetto dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- b) che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 di data 29/09/2017, il Comune di Visco ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D.lgs. 175/2016, dando atto del mantenimento delle partecipazioni dirette possedute;
- c) per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (articolo 1, comma 612, della legge 190/2014 e s.m.i.);
- d) l'art. 26, comma 11, del medesimo decreto stabilisce che *“alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si proceda a partire dal 2018...”*;
- e) che nel piano suddetto non erano state analizzate, sulla scorta dell'interpretazione invalsa al tempo, l'analisi delle partecipazioni indirettamente possedute in quanto la rilevanza del concetto di controllo societario non si riteneva estesa alle partecipazioni minoritarie in società in-house;
- f) che, a seguito di apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia da parte del Comune di Tarcento, è stato chiarito che rientrano nel concetto di partecipazioni indirette soggette al piano di revisione delle partecipazioni pubbliche tutte le partecipazioni possedute dalle società in house sulla scorta del concetto di controllo analogo;

DATO ATTO che, come previsto dalle Linee guida del Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti del 26/11/2018, saranno oggetto di comunicazione ai fini del censimento annuale della revisione periodica anche le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o organismi e che “non sono considerati *organismi tramite* i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP come ... i consorzi e le aziende speciali, ... le associazioni e gli enti pubblici economici e non economici. ... dal momento che spetterà a detti enti l’onere di provvedere al relativo censimento” (pag. 11 Linee Guida TUSP);

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ❖ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- ❖ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- ❖ previste dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune, sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 175/2016 (in house);

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- i. del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- ii. che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;
- iii. che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- iv. che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che:

- i. la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- ii. Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- iii. l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- iv. gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);
- v. nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta,

azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

VISTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" redatto a cura del MEF e della Corte dei Conti con data 20/11/2019, reperibile nel sito del Dipartimento del Tesoro;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Visco al 31/12/2019;

DATO ATTO che:

- la predetta deliberazione consiliare è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione FVG;
- entro il termine previsto è stata effettuata la relativa comunicazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO:

-che il Comune di Visco alla data del 31/12/2024 risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- **NET S.p.A. (partecipazione diretta nella misura dello 0,188%)**
- **CAFC S.p.A. (partecipazione diretta nella misura dello 0,613632%);**

-che da una analisi condotta di tali società si è appreso che:

A) la NET s.p.a. deteneva partecipazioni societarie:

- Exe S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta nella misura dello 0,045910%)
- Eco Sinergie Società Consortile a R.L. (partecipazione indiretta nella misura dello 0,000639%)

B) la CAFC s.p.a. deteneva partecipazioni societarie nelle seguenti società:

- ACQUEDOTTO POIANA SPA. (partecipazione indiretta nella misura dello 0,331919%)

VISTE le allegate schede, costituenti il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Visco alla data del 31.12.2024 e dato atto che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione;

RICHIAMATE:

-le Linee guida del Dipartimento del Tesoro adottate d'intesa con la Corte dei Conti comunicate in data 29/11/2018, come aggiornate con avviso dd. 21/11/2019 pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro; -

-le nuove Linee di indirizzo per la revisione ordinaria della Corte dei Conti – Sez. Aut. adottate con Del. n. 22 del 21/12/2018;

ACQUISITE le seguenti note:

- a) nota CAFC SPA
- b) nota NET SPA

con le quali vengono analiticamente esplicitate:

- i) le finalità perseguite e le attività connesse;
- ii) il richiamo alle condizioni richieste dal sopracitato art. 20 co.2 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- iii) le ragioni del mantenimento senza intervengano misure di razionalizzazione per la

partecipazione diretta;

iv) le misure di razionalizzazione e di mantenimento delle partecipazioni possedute dalle partecipate stesse;

ATTESO che dalla ricognizione effettuata, previa analisi e verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Visco, emergono le risultanze:

- 1) Mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa;
- 2) Mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni indirette in Eco Sinergie Società Consortile a R.L. per il tramite di NET Spa;
- 3) Dismissione, mediante liquidazione, della partecipazione indiretta detenuta in EXE Spa in liquidazione per il tramite di NET Spa;
- 4) Dismissione della partecipazione indiretta in FRIUL LAB;
- 5) Mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione indiretta in ACQUEDOTTO POIANA

CONSIDERATO che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. intende fare propri ed approvare i sopra citati documenti allegati relativi all'analisi dell'assetto delle partecipazioni pubbliche – partecipazioni detenute al 31.12.2023;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- i. le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- ii. l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

ACQUISITI i pareri favorevoli sul presente atto dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- ✓ La legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- ✓ la Legge n. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche." e s.m.i.
- ✓ il D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica." e s.m.i.
- ✓ D.lgs. 267/2000 "T.U.E.L." e s.m.i.;
- ✓ il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1-2 della Legge 42/2009 e s.m.i." e relativi allegati modificato dal D.lgs. 126/2014 e s.m.i.;
- ✓ D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.
- ✓ la L.R. 18/2015 "(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia-Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle L.R. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 sugli enti locali "e s.m.i.;
- ✓ le L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e n. 17/2004 e s.m.i.;
- ✓ lo Statuto Comunale Vigente;
- ✓ il Regolamento comunale vigente di contabilità;
- ✓ Il Regolamento comunale vigente dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Il Sindaco prende la parola ed espone il contenuto della proposta di deliberazione.

Ad esposizione conclusa, il Sindaco chiede se ci sono osservazioni e/o richieste di chiarimenti in merito.

Poiché non ve ne sono, il Sindaco chiude la discussione e apre la fase della votazione, la quale viene espressa palesemente e nelle forme di Legge vigente da n. 09 Consiglieri presenti e votanti e l'esito è FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e l'intera narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2. DI APPROVARE** la *"Relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate dal comune di Visco al 31/12/2024"* che si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
- 3. DI APPROVARE** la *"Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Visco al 31/12/2024"* ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
- 4. DI PRENDERE ATTO** delle seguenti risultanze:
 - a) Mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa;
 - b) Mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni indirette in Eco Sinergie Società Consortile a R.L. per il tramite di NET Spa;
 - c) Dismissione, mediante liquidazione, della partecipazione indiretta detenuta in EXE Spa in liquidazione per il tramite di NET Spa;
 - d) Mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione indiretta in ACQUEDOTTO POIANA;
- 5. DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 6. DI INOLTARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i, in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 7. DI INVIARE** pertanto la presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo informatico, con le modalità e i termini da esso stabiliti;
- 8. DI INCARICARE** il Responsabili dei Servizi di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato per quanto di loro competenza;

Con successiva e separata votazione dei 09 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti, resa palesemente nelle forme di Legge vigenti avente cui esito è FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA, altresì,

- 1) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 21/2003 così come modificata dalla L.r. 17/2004 e s.m.i.;
- 2) DI DISPORRE** che l'Ufficio Segreteria provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall'art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.;
- 3) DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.

Prima della conclusione della seduta, il Consigliere Comunale sig. Mauro Ongaro e il Consiglio Comunale tutto esprimono la propria solidarietà ai cittadini dei Comuni colpiti dal maltempo nel giorno 17 novembre 2025 e ringraziamo anche tutti coloro che si sono prodigati nelle operazioni di soccorso e aiuto.

Ora di chiusura della seduta: 22:00



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

Ufficio del Segretario Comunale

REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VISCO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) e s.m.i. – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI - ANNO 2024

N. del. 2025/2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Visco, lì 20 novembre 2025

Il Responsabile del Servizio
DOTT. SAMUELE DAL BEN

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Visco, lì 20 novembre 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT. SAMUELE DAL BEN

ex D.Lgs. 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco

F.to Sig.ra CECOTTI ELENA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale

F.to VIDULICH DOTT.SSA MARTINA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dal 28/11/2025 al 12/12/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Visco, 28/11/2025

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Sig.ra ELENA CECOTTI

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il provvedimento diventa esecutivo dal 26/11/2025

☒ Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.

☐ Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione.

Il Segretario Comunale

dott.ssa Martina Vidulich

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Visco, 28.11.2025

Il Responsabile della Procedimento

F.to Sig.ra ELENA CECOTTI

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005
ss.mm.ii.